

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE IV**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE IV

Dall'articolo 19 all'articolo 20

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

– articolo 19	<i>Pag.</i> 5
– articolo 20	» 205

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 19.

19.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.2

Respinto

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con le parole: «Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004, di ogni singolo Ente Locale, non si applica la riduzione rispettivamente del 2 per cento e del 3 per cento, così come era previsto del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.3

Respinto

CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI, MANCINO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con le parole: «Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004, di ogni singolo Ente Locale, non si applica la riduzione rispettivamente del 2 per cento e del 3 per cento,

così come era previsto del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.4

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «determinati» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «incrementati del 4,5 per cento rispetto a quelli relativi all'anno 2002».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.5

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1 sostituire le parole: «recate dagli articoli 24 e 27» con le seguenti: «recante dall'articolo 27» Aggiungere al comma 1 il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.6

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» e alla fine del comma vanno aggiunte le parole: «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ri-

dotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.7

Respinto

BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» e alla fine del comma vanno aggiunte le parole: «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.8

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, le parole: «recate dagli articoli 24 e 27» sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» e alla fine del comma vanno aggiunte le parole: «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.9

Respinto

LABELLARTE

Al comma 1, le parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole: «recate dall'articolo 27» e alla fine del comma vanno aggiunte le parole: «La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli

anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in tabella C, alla rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224 milioni di euro per l'anno 2003 e di 340 milioni di euro per l'anno 2004».

19.10

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con le parole: «va ad incremento del fondo ordinario».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.11

Respinto

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, BEDIN, BAIO DOSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con le parole: «va ad incremento del fondo ordinario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.12

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con le parole: «va ad incremento del fondo ordinario».

19.13**Respinto**

LABELLARTE

Sostituire le parole da: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488»
con le parole: «va ad incremento del fondo ordinario».

19.14**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» *con le seguenti:* «va ad incremento del fondo ordinario».

19.15**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono comunque assicurati i medesimi trasferimenti erariali dell'anno 2002, incrementati del 3,5 per cento, relativi alle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili determinati non esclusivamente dall'assegno da erogare».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.16**Respinto**

NANIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, non si applica, per l'anno 2003, la riduzione dei trasferimenti per gli enti locali prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva

per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione: 2003: «.....».

19.17**Respinto**

BRUNALE, MACONI, CADDEO, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2003, a valere sugli incrementi dei trasferimenti erariali disposti al comma 1, il fondo ordinario a favore delle comunità montane è aumentato di 5 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.18**Respinto**

CREMA, MASCONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Sopprimere il comma 2, e sostituirlo con il seguente:

«Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.19**Respinto**

MANCINO, CAMBURSANO, SCALERA, BASTIANONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incremento del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento deimutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ed incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente sopprimere il comma 9.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).****19.20****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «900».***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****19.21****Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con: «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: «Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.22**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «325».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.23**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con: «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.24**Respinto**

DETTORI, BEDIN, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con: «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: «Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.25**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, sostituire la cifra: «300» con: «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.26**Respinto**

LABELLARTE

Sostituire la cifra: «300» con: «325».

Conseguentemente in tabella A, alla rubrica: Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti per il 2003 sono decurtati di 25 milioni di euro».

19.27**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: «previa» con le altre: «oltre all'».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.1001/1**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 sopprimere il secondo punto.

19.1001/2**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 al secondo punto sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» con le seguenti: «in 17 euro e 4 euro».

19.1001/3**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

All'emendamento del relatore n. 19.1001 al secondo punto sostituire le parole: «in 15 euro e 4 euro» con le seguenti: «in 16 euro e 4 euro».

19.1001**Accolto limitatamente alle modifiche ai commi 2 e 9; precluso quanto alla modifica al comma 17: v. emend. 361 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei comuni» sono soppresse.

Al comma 9, le parole: «in 18 euro e 4,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 15 euro e 4 euro».

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo sopprimere le parole: «indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali,».

19.28**Respinto**

LABELLARTE, VITALI

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni». successivamente, dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le parole: «ripartito per singolo ente dei contributi. Per il rinvio generico al comma 6 e quindi alle percentuali di cui al decreto ministeriale 318, (15 per cento alle fusioni, 60 per cento alle Unioni e 25 per cento alle Comunità montane), si avverte il rischio concreto di creare difficoltà nella ripartizione delle somme stanziare che essendo quote fisse già determinate in 20 milioni alle Unioni e 5 alle Comunità montane, non possono essere ripartite tenendo conto contemporaneamente delle diverse percentuali previste. Inserendo, invece, il riferimento alla ripartizione del contributo per singolo ente, si chiarisce che l'assegnazione dei contributi avverrà solo tenendo conto delle specifiche richieste di ogni singolo ente in base alla documentazione che, come da regolamento, dovrà inoltrare al Ministero dell'Interno».

19.29**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» successivamente, dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le parole: «ripartito per singolo ente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.30**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, DI SIENA

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» successivamente, dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le parole: «ripartito per singolo ente».

19.31**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle unioni di comuni» sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» successivamente, dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le parole: «ripartito per singolo ente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.32**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» sopprimere le seguenti: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le seguenti: «ripartito per singolo ente».

19.33**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle Unioni di Comuni» sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità della fusione dei Comuni» successivamente, dopo le parole: «ad incremento» aggiungere le parole: «ripartito per singolo ente».

19.34**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, IZZO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio Statuto la finalità della fusione di Comuni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.35**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità di fusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.36**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «che abbiano già nel proprio statuto la finalità di fusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.37**Respinto**

BARELLI, CICOLANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il triennio 2003-2005 è attribuito un contributo statale di 60 milioni di euro annui a favore del Comune di Roma al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione dei compiti cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica e per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.38**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, aggiungere in fine: «per l'anno 2003 un ulteriore contributo statale di 100 milioni di euro è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, dell'articolo 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.39**Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri

devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.40

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.41**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005. 3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.42**Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici

e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.43

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.44

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la

solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

4. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

19.45

Respinto

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2-ter. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

2-quater. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice di spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

2-quinquies. Agli oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni

di euro per l'anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.46

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 4, sostituire la cifra: «60» con la seguente: «260».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.47

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.48

Respinto

CAMBURSANO, DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente

ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.49

Respinto

LABELLARTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«1. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

2. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

3. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella C della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.50**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.51**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-ter. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con l'ANCI, con regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente locale.

4-quater. L'onere aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo di riserva previsto in tabella c della presente legge, rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190 milioni di euro per lo stesso triennio.

19.52**Respinto**

CICCANTI

Al comma 5, le parole: «inferiore a 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a 5.000».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

19.53**Respinto**

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 5, sostituire le parole: «ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti» con le altre: «ai comuni con popolazione inferiore a 5.000».

19.54**Respinto**

CICCANTI

Al comma 5, la cifra: «25.000» è sostituita dalla seguente: «40.000» e la cifra: «112» è sostituita dalla seguente: «180».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

19.55**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 5, sostituire la cifra: «25.000» con la seguente: «30.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «112 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.56**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-ter. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.57****Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-ter. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-quater. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.58**Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-ter. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-quater. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.59

Respinto

CAVALLARO, BAIO DOSSI, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, DETTORI, CAMBURANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-ter. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-quater. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.60

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a

sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.61

Respinto

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.62

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.63**Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.64**Respinto**

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziato per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.65**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziare per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziativa a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti locali».

19.66**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-quater. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.67**Respinto**

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per

gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.68

Respinto

SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-quater. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.69

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-quater. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.70

Respinto

LABELLARTE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro.

5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.

5-quater. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.71

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto pre-

disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare».

19.72

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.73

Respinto

FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.74**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito a favore dei comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti un contributo per investimenti pari almeno a 35 mila euro cadauno.

5-ter. A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, pari a 190 milioni di euro per anno comprendente anche il contributo del comma 5.

5-quater. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 105 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C».

19.75**Respinto**

MASCIONI, CALVI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 4 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 100 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della viabilità e della sicurezza stradale, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.76**Respinto**

CALVI, MASCIONI, VITALI, PIZZINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 200 milioni, de-

stinati a finalità di investimento nel settore della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.77

Respinto

CALVI, MASCIONI, VITALI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2003 alle province è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di euro 50 milioni, destinati a finalità di investimento nel settore della manutenzione dell'edilizia scolastica, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.78

Respinto

PEDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» con le seguenti: «è incrementato di 48 milioni di euro,».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede attingendo in misura corrispondente al Fondo Speciale di parte corrente Tabella A, per lo stanziamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

19.79**Respinto**

PEDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» con le seguenti: «è incrementato di 48 milioni di euro,».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento indicato Tabella C - Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115).

19.80**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1° settembre 2000, n. 318», sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.81**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro,» sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1° settembre 2000, n. 318», sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.82**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento» e le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.83****Respinto**

LABELLARTE

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro» sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Successivamente, dopo le parole: «1° settembre 2000, n. 318», sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.84**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 6, dopo le parole: «è incrementato di 25 milioni di euro» sopprimere le seguenti: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Dopo le parole: «1° settembre 2000, n. 318», sopprimere le parole: «escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

19.85**Ritirato (v. testo 2)**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.85 (testo 2)**Assorbito**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI,
ALBERTI CASELLATI

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

19.86**Ritirato (v. 19.86 testo 2 e 19.86-bis)**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.86 (testo 2)**Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento».

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

19.87**Respinto**

FRANCO Paolo, MORO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «a finalità di investimento» aggiungere le seguenti: «o per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle comunità montane per lo svolgimento di servizi associati di funzioni comunali, e 10 milioni di euro, destinati a finalità di investimento e per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle unioni di comuni che dimostrino di conseguire economie di scala nello svolgimento di servizi associati di funzioni comunali».

19.88**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 6, dopo le parole: «30.000 abitanti», aggiungere le seguenti: «, le Unioni con meno di 3 funzioni trasferite e certificate».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.89**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale - di seguito denominato FAI - al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005».

All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della

presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

19.90

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-quinquies. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-sexies. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-septies. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.91

Respinto

DI SIENA, VIVIANI, BASSO, CADDEO, IOVENE, GUERZONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-quinquies. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-sexies. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-septies. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.92

Respinto

LABELLARTE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale - di seguito denominato FAI - al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-quinquies. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-sexies. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-septies. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno

2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

19.93

Respinto

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'Associazionismo intercomunale – di seguito denominato FAI – al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAI.

6-quater. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

6-quinquies. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati.

6-sexies. Il FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

6-septies. All'onere derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli stanziamenti previsti nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l'anno 2003, 30 milioni di euro per l'anno 2004, 50 milioni di euro per l'anno 2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.94

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, sostituire le parole: «Per l'anno 2003» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2003».

19.95**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.96**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.97**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.98**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

19.99**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, sostituire le parole: «per l'anno 2003» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

19.100**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» aggiungere le seguenti: «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.101**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» aggiungere le seguenti: «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.102**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» aggiungere le seguenti: «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.103**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» aggiungere le seguenti: «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

19.104**Respinto**

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURANO

Al comma 7, dopo le parole: «è stabilita nella misura del 6,5 per cento» aggiungere le seguenti: «il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio dello Stato per l'anno 2001 nella tabella del Ministero dell'economia e delle finanze al netto della riduzione del gettito determinato dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.105**Respinto**

BAIO DOSSI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF è riconosciuta entro il limite dei trasferimenti medi-procapite spettanti per comuni della medesima fascia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.106**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.107****Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-ter. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del ministro per i beni e le attività culturali sentita la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in strutture ricettive alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa, nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio».

19.108**Respinto**

LABELLARTE

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate diretta-

mente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.109**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.110**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.111**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al Comune o alla Provincia interessati. Entro 30 giorni dalla appro-

vazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.112**Respinto**

DETTORI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURANO

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.113**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta».

19.326**Respinto**

CALVI, MASCIONI, PIZZINATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le partecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.114

Ritirato

IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

19.86-bis

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Sopprimere il comma 9.

19.115

Respinto

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.116

Respinto

PONTONE

Sopprimere il comma 9.

19.117**Respinto**

TAROLLI, DANZI

Sopprimere il comma 9.

19.118**Respinto**

PESSINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1° gennaio 2002. Le deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assunte dagli enti locali ai sensi del disposto del comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, devono intendersi alternative alle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.119**Respinto**

PESSINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di razionalizzare ed accelerare il gettito delle entrate locali, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997"; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.120**Respinto**

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di uniformare la disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche svolte su suolo pubblico, evitando duplicazioni di imposte e canoni, nonché di migliorare la lotta all'abusivismo pubblicitario, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997";

b) il comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla lettera d), del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti abusivi o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione di ufficio all'atto della constatazione, previa rilevazione degli elementi necessari ad individuare il soggetto responsabile, ed in modo che sia assicurato il ripristino dello stato dei luoghi, con notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire l'assistenza richiesta. Restano salve le composizioni bonarie avviate entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62";

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n.448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1° gennaio 2002»;

d) le deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assunte dagli enti locali ai sensi del disposto del comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dal comma 17 dell'articolo 30 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, devono intendersi alternative alle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.121

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di unificare i versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole "canoni di locazione o di concessione," sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997", al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62».

19.122

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificata dal comma 5 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, si applica anche alle delibere degli enti locali, istitutive del canone, adottate precedentemente al 1° gennaio 2002».

19.164

Respinto

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.504 del 1992, dopo il secondo periodo, dopo le parole "all'allevamento di animali" sono aggiunte le seguenti parole: "Al fine del presente comma, e per i soli terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina deli-

mitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i comuni possono intendere coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale anche i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ancorché non più iscritti negli elenchi di cui all'articolo 58, Il comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche qualora i terreni da loro posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale siano coltivati da se stessi o da parenti e/o affini entro il quinto grado, o concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli onde favorirne l'insediamento a norma delle vigenti agevolazioni. Per quanto concerne le altre persone fisiche che non rientrano nelle categorie imprenditoriali agricole (agricoltori a titolo principale, coltivatori diretti, loro pensionati) possessori di aree definite edificabili ubicate in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 984, inserendo all'articolo 8, decreto legislativo n. 504 del 1992 la previsione di una generalizzata riduzione dell'ICI al 25 per cento e ciò fin tanto che il fondo sia coltivato con le normali tecniche dell'agricoltura"».

19.123**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 10.***Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**

19.124**Respinto**

CAMBURSANO, DETTORI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 5 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del

1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.125

Respinto

LABELLARTE

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.126

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999,

articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.127**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n.448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sotto dotati. Conseguentemente l'aliquota del 4 Per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.128**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 10, dopo le parole: «28 dicembre 2001, n. 448», fino alla fine del comma sostituire l'attuale testo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2003, sono confermate le risorse assegnate nel 2002, e sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione le economie annuali derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente l'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9-ter, è ridotto di 460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di euro per anno».

19.129**Respinto**

NANIA, KAPPLER, BALBONI

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

19.130**Respinto**

VITALI, MACONI, CADDEO, PIATTI

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**

19.131**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

19.132**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

19.133**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 11.

19.134**Respinto**

CAVALLARO, SCALERA, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 11.***Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**

19.135**Respinto**

DE RIGO, ARCHIUTTI, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, FALCIER

*Al comma 11 all'alinea sono soppresse le parole: «all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**

19.136**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 11, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «come modificato» con le seguenti: «nella misura stabilita».

19.137**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133».

19.138**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in

seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.139

Respinto

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.140

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.141

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.142**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 11, lettera a), dopo le parole: «le somme così recuperate» aggiungere le seguenti: «sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale Enel, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti ...».

19.143**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 20021, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.144**Respinto**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, SCALERA, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINI, MARINO

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.145**Respinto**

SCALERA, MANZIONE

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.146**Respinto**

LIGUORI, SCALERA

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.147****Respinto**

ALBERTI CASELLATI

Al comma 11, sostituire la lettera b), come segue: «per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera d), comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**19.148****Dichiarato inammissibile**

GABURRO, BERGAMO

Al comma 11, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera d), comma 5, dell'articolo 17».

19.149**Respinto**

BEDIN

Al comma 11, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono consi-

derate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d*), comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.150

Respinto

GIARETTA, CAMBURSANO, BEDIN

Al comma 11, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«per le province sono individuate le somme da recuperare di competenza dell'esercizio 2003, rimanendo acquisite alle province stesse le eccedenze riferite agli anni precedenti. Le somme recuperate sono versate allo Stato nella misura di un dodicesimo per ogni mese e vengono considerate spese eccezionali ad integrazione della lettera *d*), comma 5, dell'articolo 17».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.151

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla fine del comma 11, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.152

Respinto

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 11, lettera b), aggiungere le parole: «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.153**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.154**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

19.155**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI

Al comma 11, lettera b), aggiungere, le parole: «salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli Enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.156**Respinto**

FERRARA, VIZZINI

Al comma 11, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto ed alle relative norme di attuazione in materia finanziaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.157**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 11, alla lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la

regione stessa in conformità al proprio statuto ed alle relative norme di attuazione in materia finanziaria».

19.158**Respinto**

FALOMI, BATTISTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, SALVI, DE ZULUETA, MONTINO, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis). Il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

19.159**Respinto**

BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, SCALERA, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.160**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.161**Respinto**

LABELLARTE

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.162**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.163**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

19.165**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine aggiungere le seguenti: «concorda i tempi e i modi con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.1000/1**Respinto**

CAMBURSANO, RIPAMONTI, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI

All'emendamento 19.1000, sostituire le parole: «dieci annualità» con le parole: «venti annualità».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.1000**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

Alla fine del comma 13, aggiungere il seguente periodo: «Il recupero avviene in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare».

19.1000 (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

Alla fine del comma 13, aggiungere le seguenti parole: «ovvero, in caso di incapacienza, in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare».

19.166**Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.167**Respinto**

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.168**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.169**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Al comma 13, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**19.170****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato».

19.172**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma *1-bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

13-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

19.245

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

19.254**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

19.316**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dei un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

19.384**Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, VANZO, PERUZZOTTI

Al comma 17-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. Non valgono le limitazioni di cui al comma 2 per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

19.385**Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, VANZO, PERUZZOTTI

Al comma 17-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

19.386**Dichiarato inammissibile**

STIFFONI, VANZO

Al comma 17-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**19.398****Dichiarato inammissibile**

LABELLARTE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

19.431**Dichiarato inammissibile**

PEDRINI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati».

19.387**Dichiarato inammissibile**

EUFEMI, TUNIS, PIROVANO, VANZO, MONTI, AGONI, PERUZZOTTI, DE CORATO, CICCANTI, MAFFIOLI, ZANOLETTI, MAGRI, FORTE, IERVOLINO, MONCADA, PELLICINI

Al comma 17-bis, i commi 2 e 3 dell'art. 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

19.171**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

13-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-quinques. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

13-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime moda-

lità. anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.173

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

13-ter. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

13-quater. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attra-

verso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione, non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

13-quinquies. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio.

13-sexies. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

13-septies. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

13-opties. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 87».

19.174

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agen-

zia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state

definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno, sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

19.175

Respinto

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota

parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio.

Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.

Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'Interno sono indotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

19.176

Respinto

DETTORI, BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25 settembre 2001 n.

351), vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Le Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del Demanio. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130: I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli immobili di pregio. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi 1, da 2 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19

dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero dell'interno sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.177

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«1-bis. - 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.178

Respinto

SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. - 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.179

Respinto

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite

che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi.

I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del comune.

Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà.

La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile.

Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'interno».

19.180

Respinto

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società ac-

quirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.181

Respinto

FABRIS, DENATAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposi-

zioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.182

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le Regioni e gli Enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgono attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi. I menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del Comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto di iscrizione nel bilancio dell'Ente locale dei cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti sono ridotti alla metà. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del primo comma del presente articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle

suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli Enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società».

Conseguentemente sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell'Interno.

19.183

Respinto

BERGAMO, TAROLLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di assicurare ai comuni la disponibilità di ulteriori risorse, mediante una gestione più redditizia e la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico, le aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzati, al relativo patrimonio disponibile.

13-ter. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

13-quater. Le aree di cui al comma 13-bis possono essere trasferite, a domanda, ai privati possessori che alla data del 29 settembre 2002 le possedevano, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate. Il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento è determinato:

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, senza considerare il valore di quanto edificato;

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato.

19.184**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «5 Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»

13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: «4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»

19.278**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»

All'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiun-

zioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.279

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

19.185**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, università e ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

19.186**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004. Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.187**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, università e ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

19.188**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004».

19.189**Respinto**

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO, CAVALLARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.190****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

19.191**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

19.192**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente, provvede, entro 90 giorni dalla richiesta, al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento».

19.193**Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.194****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale

componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

13-ter. Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

13-quater. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.195

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.196**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. A partire dall'anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari allo 0,4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002. Il fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati.

Conseguentemente in tabella A, rubrica del Ministero dell'Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di 20 milioni di euro, a partire dall'anno 2003».

19.197**Respinto**

CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, SCALERA, DETTORI

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le

regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.198

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia.

Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004».

19.199

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.»

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.200**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.

19.201**Respinto**

CAMBURSANO, SCALERA, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.202****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis

dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.203

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.204

Respinto

BATTAGLIA GIOVANNI, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.205

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis

dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.206

Respinto

BEDIN, BAIO DOSSI, BATTISTI, SCALERA, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.207

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.208

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, ridurre l'importo per l'anno 2002 di 50 milioni di euro.

19.209

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.210

Respinto

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.211**Respinto**

DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, MARINO, MARINI, MICHELINI, CASTELLANI, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni. A tal fine per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro».

Conseguentemente, il fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.212**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.213**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002 tramite un allungamento del periodo di ammortamento fino a 30 anni».

Conseguentemente, per il 2003 e il 2004 alla Cassa Depositi e Prestiti sono assegnati rispettivamente 100 e 80 milioni di euro. Dal 2005 l'assegnazione è ridotta a 60 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in tabella C al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di pari importo per anno.

19.214

Respinto

BRUNALE, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, MARINO, MARINI, MICHELINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.215

Respinto

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.216**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

19.217**Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.218****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Gli enti locali territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.219**Respinto**

BAIO DOSSI, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.220****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**19.221****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.222**Respinto**

CASTELLANI, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, MARINO, MARINI, MICHELINI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.223**Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

19.224**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.225**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. I nuovi mutui stipulati dalla Cassa Depositi e Prestiti con gli enti locali territoriali, a partire dal 1° gennaio 2003 vengono ammortizzati in 30 anni».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.226****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.227**Respinto**

TURCI, D'AMICO, GIARETTA, MARINO, MARINI, MICHELINI, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.228**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi

e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.229

Respinto

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.230

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli relativi al rimborso del residuo debito».

19.231

Respinto

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.232**Respinto**

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.233****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.234**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.235**Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.236****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.237**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) - gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.238**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) - gli importi previsti sono ridotti di 52 milioni di euro per anno.

19.239**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.240**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono

sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.241

Respinto

DE PETRIS, TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, BRUNALE, CASTELLANI, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, MICHELINI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.242

Respinto

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.243

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è

sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.244

Respinto

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BEDIN, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.246

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.

19.247

Respinto

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, è così modificato: al nono capoverso le parole: "al 1° gennaio 2002" sono sostituite con: "al 1° gennaio 2004" all'undicesimo capoverso le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite con: "al 31 dicembre 2005"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.248**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 il periodo: "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

19.249**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.250**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.251**Respinto**

CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, CAMBURANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.252****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.253**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 alla legge n. 133 del 1994 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

19.255**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

19.256**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.257**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**19.258****Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, SCALERA, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il comma 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.259**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).**19.260****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.261**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA, GIOVANNI, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e

da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.262

Respinto

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

19.263

Respinto

BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, CAMBURANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il 3° comma del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

«Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.264**Respinto**

SCALERA, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.265****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.266**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.267**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**19.268****Respinto**

LABELLARTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1/1/2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

19.269**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso».

19.270**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.271**Respinto**

VITALI, VISERTA, BRUNALE, BONAVIDA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**19.272****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.273****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato».

19.274**Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affida-

tari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.275

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.276

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.277

Respinto

CAMBURSANO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.280

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.281**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. CIMP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.282**Respinto**

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, SCALERA, BAILO DOSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.283****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle atti-

vità, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.284**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

19.285**Respinto**

CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.286**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.287**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.288**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

19.289**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.290**Respinto**

BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, CAVALLARO, BATTISTI, DETTORI, CAMBURANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.291

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.292

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.293**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

19.294**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.295****Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'arti-

colo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

19.296**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

19.297**Respinto**

BATTISTI, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.298**Respinto**

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono soppresses le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.299

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono sopprese le parole da "entro il 31 dicembre.." a ".. comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.300**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono sopprese le parole da "entro il 31 dicembre.." a "..comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

19.301**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali».

19.302**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1 è soppresso il secondo periodo, e nell'ultimo periodo sono sopprese le parole da "entro il 31 dicembre.." a ".. comunicazione" e le parole da "se la rendita" a "20 per cento";

b) all'articolo 11, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;

c) all'articolo 11 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta».

19.303

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.304

Respinto

SCALERA, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile

per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.305

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.306

Respinto

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

19.307

Respinto

GENTILE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel caso in cui l'ente locale abbia fatto ricorso a mutui passivi in base alla comunicata disponibilità delle quote di contributi statali residue di cui all'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i contributi sono comunque corrisposti nella misura e nei termini previsti dall'originario provvedimento di assegnazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.308

Respinto

CAMBURSAÑO, BATTISTI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.309

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.310

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.311

Respinto

VITALI, VISERTA COSTANTINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"1-bis Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale"».

19.312

Respinto

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.313**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.314**Respinto**

CAVALLARO, SCALERA, BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.315****Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle Pro-

vince ed ai Comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, fondo di riserva, le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.

19.317

Respinto

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.318

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.319**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.320**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'art. 1, 2° comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

19.321**Respinto**

VIVIANI, BARATELLA, BASSO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'art. 44, lettera d), della legge 865/71, dopo le parole "delegazioni comunali", aggiungere le seguenti: "sedi municipali"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.322**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.323**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.325**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE, DI SIENA, GUERZONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

19.324**Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, SCALERA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli stanziamenti destinati alle regolazioni debitorie per l'anno 2003, sono ridotti di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.327****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato per un ulteriore mutuo, determinato fino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.328****Accolto**

VIZZINI, FERRARA

Al comma 14 le parole: «vengano definiti dall'alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i principi» *sono sostituite dalle parole:* «venga formulata la proposta al Governo dal-

l'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della presente legge, in ordine ai princìpi».

19.329**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 3, comma 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410 sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso in cui le unità immobiliari sono locate ad enti locali per le assegnazioni correlate all'emergenza abitativa, le medesime unità possono essere alienate a condizione essenziale che le assegnazioni disposte dall'ente locale siano confermate per un periodo minimo di 20 anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successivo al trasferimento dell'unità immobiliare. Il rinnovo del contratto per i primi dieci anni va applicato con il medesimo canone di locazione in atto alla scadenza del contratto, fatti salvi gli aggiustamenti Istat previsti. Nei primi dieci anni di decorrenza della alienazione delle unità immobiliari le assegnazioni per emergenza abitativa sono rinnovate anche per eventuali subentranti che posseggano i requisiti previsti dalle norme di edilizia residenziale pubblica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.330**Respinto**

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 abrogare la lettera d) e alla lettera e) sostituire le parole da «nei limiti» a «per l'ente» con le seguenti parole «solo ed esclusivamente per far fronte ad eventi derivanti da calamità naturali».

19.331**Respinto**

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 2000 sostituire le parole da: "nei limiti" a "per l'ente" con le seguenti: "solo ed esclusivamente per far fronte ad eventi derivanti da calamità naturali"».

19.332**Respinto**

COLETTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 abrogare la lettera d)».

19.333**Respinto**

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CICOLANI, GRECO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni».

19.334**Respinto**

DI SIENA, BATTAGLIA Giovanni, BRUNALE, VITALI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai fini di ridurre l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico dei comuni, con popolazione fino a 2000 abitanti, dichiarati dissestati, è concesso per l'anno 2003 un contributo, a carico del bilancio dello Stato, destinato ai comuni interessati, entro il limite di 500 mila euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.335**Respinto**

EUFEMI

Sopprimere il comma 15.

19.336**Respinto**THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO,
SALZANO, ANDREOTTI

Sopprimere il comma 15.

19.337**Respinto**THALER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO,
SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 15 sostituire le parole: «limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive» con le seguenti: «limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive».

19.338**Respinto**

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'esenzione degli immobili, destinati ai compiti istituzionali, posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.339**Respinto**

BIANCONI, VIZZINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I versamenti dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sono effettuati su tutto il territorio nazionale, tramite F24 con scadenza identica a quella dei pagamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.340**Accolto**

COLETTI

Sopprimere il comma 16.

19.341**Ritirato (v. testo 2)**

GUERZONI, CADDEO

Sopprimere il comma 16.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.341 (testo 2)**Accolto**

GUERZONI, CADDEO

Sopprimere il comma 16.

19.342**Precluso**

TIRELLI, VANZO, PIROVANO

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», inserire le seguenti: «e il 20 per cento dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ed all'ar-

ticolo 15 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

19.343**Precluso**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, CASELLATI, ALBERTI

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.344**Precluso**

TIRELLI, CHINCARINI, PEDRAZZINI, VANZO

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.345**Precluso**

TURRONI

Al comma 16, sopprimere le parole da: «a modifica di quanto» fino alla fine del comma.

19.346**Precluso**

VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.347**Precluso**

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, CICOLANI, GRECO

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

19.348**Precluso**

GUASTI, MENARDI, CICOLANI, AGOGLIATI, PESSINA

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo con il seguente: «A modifica di quanto stabilito dall'art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.349**Precluso**

MAFFIOLI, CICCANTI

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.350**Precluso**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA, MARINO

Al comma 16, sopprimere l'ultimo periodo da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.351**Precluso**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.352**Precluso**

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a «patrimonio comunale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.353****Precluso**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Al comma 16, sopprimere le parole da: «A modifica» fino a: «patrimonio comunale».

19.354**Precluso**

COLETTI

Al comma 16, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: «90 per cento».

19.355**Precluso**

GUERZONI, CADDEO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, BUDIN

Al comma 16, alla penultima riga sostituire: «30 per cento» con: «70 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**19.356****Precluso**

CHIRILLI, NESSA, SAMBIN, BARELLI, ZORZOLI, GRECO

Al comma 16, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «70 per cento».

19.357**Precluso**

CHINCARINI, TIRELLI, PEDRAZZINI, VANZO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole «30 per cento» con le altre «50 per cento».

19.358**Respinto**

MINARDO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai comuni è data facoltà, nell'ambito del monte mutui disponibile, di contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui finalizzati al risanamento finanziario dell'ente. Tale facoltà è consentita, una volta ogni 10 anni, ai comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, previo parere dell'Assessorato Regionale Enti Locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.359**Respinto**

SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, MANCINO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli Enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.360**Respinto**

CHINCARINI, VANZO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'ente di cui al precedente comma, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teo-

riche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali"».

19.361**Respinto (v. testo 2)**

BIANCONI, IZZO

Il comma 17 è soppresso.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.361 (testo 2)**Accolto**

BIANCONI

Il comma 17 è soppresso.

19.362**Accolto**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 17.

19.363**Ritirato (v. testo 2)**

MANFREDI

È soppresso il comma 17.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.363 (testo 2)**Accolto**

MANFREDI

È soppresso il comma 17.

19.364

Ritirato (v. testo 2)

EUFEMI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.364 (testo 2)

Accolto

EUFEMI

Sopprimere il comma 17.

19.365

Ritirato (v. testo 2)

TAROLLI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.365 (testo 2)

Accolto

TAROLLI

Sopprimere il comma 17.

19.366

Accolto

FAVARO, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI

Sopprimere il comma 17.

19.367

Accolto

DEL PENNINO

Il comma 17 è soppresso.

19.368**Accolto**

COLETTI

Abrogare il comma 17.

19.369**Ritirato (v. testo 2)**GUERZONI, TONINI, MASCIONI, BRUNALE, BONAVITA, IOVENE, CADDEO,
GIARETTA, MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO,
MARINI, PASQUINI*Sopprimere il comma 17.*

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.369 (testo 2)**Accolto**GUERZONI, TONINI, MASCIONI, BRUNALE, BONAVITA, IOVENE, CADDEO,
GIARETTA, MORANDO, SCALERA, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO,
MARINI, PASQUINI*Sopprimere il comma 17.*

19.370**Ritirato (v. testo 2)**

IOVENE, CADDEO, FORCIERI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.370 (testo 2)**Accolto**

IOVENE, CADDEO, FORCIERI

Sopprimere il comma 17.

19.371

Ritirato (v. testo 2)

GIARETTA, TOIA

È soppresso il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.371 (testo 2)

Accolto

GIARETTA, TOIA

È soppresso il comma 17.

19.372

Ritirato (v. testo 2)

BORDON, MANCINO

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.372 (testo 2)

Accolto

BORDON, MANCINO

Sopprimere il comma 17.

19.373

Ritirato (v. testo 2)

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.373 (testo 2)**Accolto**

PIZZINATO, BONAVITA, BRUNALE, CHIUSOLI

Sopprimere il comma 17.

19.374**Ritirato (v. testo 2)**FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA,
MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE*Sopprimere il comma 17.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**

19.374 (testo 2)**Accolto**FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA,
MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE*Sopprimere il comma 17.*

19.375**Accolto**THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI,
ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI*Sopprimere il comma 17.*

19.376**Accolto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 17.

19.377

Ritirato (v. testo 2)

BAIO DOSSI

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.377 (testo 2)

Accolto

BAIO DOSSI

Sopprimere il comma 17.

19.378

Ritirato (v. testo 2)

MANCINO

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.378 (testo 2)

Accolto

MANCINO

Sopprimere il comma 17.

19.379

Ritirato (v. testo 2)

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, PEDRIZZI, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.379 (testo 2)**Accolto**

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, PEDRIZZI, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 17.

19.380**Precluso**

PROVERA

Al comma 17, dopo le parole: «pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale», sopprimere le seguenti: «e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti».

19.381**Precluso**

PROVERA, VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 17, dopo le parole: «pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale», sopprimere le seguenti: «e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti».

19.382**Precluso**

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 17, al decimo rigo, sopprimere le parole: «commisurata al numero dei soci». Al dodicesimo rigo sopprimere le parole: «Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione». Al ventisettesimo rigo, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali».

19.383**Precluso**

MINARDO

Al comma 17, alla fine del quarto periodo dopo le parole: «iniziative di natura socio-assistenziale» inserire le seguenti: «e di promozione sportiva».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**19.388****Respinto**

STIFFONI, VANZO

Al comma 17-bis, la legge 142 del 3 aprile 2001 non si applica per le cooperative sociali che rispondo ai requisiti della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).**19.389****Respinto**

BASTIANONI, MANCINO, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.390****Respinto**

BASTIANONI, CAMBURSANO, SCALERA, MANCINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.391**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del medesimo testo unico».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**19.392****Ritirato (v. testo 2)**

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«20-bis. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici sugli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**19.392 (testo 2)****Accolto**

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«20-bis. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensioni-

stici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati».

19.393**Accolto**

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente».

19.394**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I comuni possono con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi negativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta».

19.395**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 41, ultimo comma, lettera c), della legge 11 luglio 1980, n. 312, al posto delle parole "un terzo" si sostituiscono le parole "un mezzo"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.396**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si aggiunge il seguente periodo: "nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il segretario comunale può altresì rogare ed autenticare i medesimi atti anche quando le parti siano soggetti privati purchè residenti od aventi sede legale nel comune presso il quale viene richiesta l'attività rogatoria"».

19.397**Respinto**

EUFEMI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.399**Respinto**

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.400**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.401**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.402**Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.403**Respinto**

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "dai consorzi fra detti enti" aggiun-

gere le seguenti: "dai Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.404

Respinto

SCALERA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2003 l'ICI afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei Consorzi di cui all'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, entro 60 giorni dalla sua riscossione, è riversata dai Comuni agli stessi Consorzi nella misura del 70 per cento. Le somme così trasferite saranno utilizzate dai Consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.405

Respinto

SCALERA, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, CAMBURSANO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.406**Respinto**

TURRONI

Sopprimere il comma 20.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**19.407****Respinto**

CHINCARINI, VANZO

Sopprimere il comma 20.

19.408**Respinto**

BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, VITALI, CADDEO, IOVENE

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera *b)*, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera *c)*; la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni

in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.409

Respinto

MAFFIOLI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.410**Respinto**

BATTISTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN, SCALERA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normaliz-

zato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.411

Respinto

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera *b)*, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera *c)*; la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legisla-

tivo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.412

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20 All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

b) al comma 1, lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";

c) al comma 1, lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112".

20-ter. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Nel periodo di regime transitorio di cui al comma 1, i comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1000 euro.

Con il medesimo regolamento, i comuni possono prevedere, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, l'applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di parametrizzazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell'industria e dell'artigianato e con il Ministero dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento".

20-quater. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente articolo:

"58-bis. I comuni, nel periodo transitorio di cui al comma 1, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa ed alle addizionali di propria spettanza al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

19.413**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20 All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";
- b) alla lettera b), la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette";
- c) alla lettera c); la parola "otto" è sostituita dalla parola "dieci".

19.414**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Al comma 20 della lettera a), comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la parola: «tre» è sostituita con la parola: «quattro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.415**Respinto**

NOCCO

Dopo il comma 20 aggiungere, in fine, i seguenti:

«20-bis. Nelle procedure di esternalizzazione dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli Enti Locali possono richiedere, oltre all'iscrizione all'Albo istitutivo con decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, anche il possesso di altri requisiti comprovanti esperienza e affidabilità tecnico-finanziaria in relazione alla rilevanza socio economica dei servizi mede-

simi, con particolare riferimento alla conduzione di gestioni similari di pari importanza e alla certificazione di qualità dei servizi resi.

20-ter. Nei servizi di cui sopra sono comprese, oltre alle entrate tributarie, anche le riscossioni delle entrate di natura non tributaria derivanti dalla gestione di servizi pubblici, di beni patrimoniali e dalla riscossione dei crediti.

20-quater. È fatto divieto di affidare i servizi richiamati ai soggetti non iscritti all'Albo, ivi comprese le consulenze di carattere temporaneo od occasionale che coinvolgono, comunque, attività connesse a complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributarie ed extra-tributarie.

20-quinques. Ai fini della gestione dell'Albo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, è fatto obbligo agli Enti Locali di segnalare tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione alle procedure concorsuali esperite, le offerte ritenute manifestamente anormale a seguito del procedimento di verifica delle stesse».

19.416

Respinto

IZZO, GIULIANO

Dopo il comma 20 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*20-bis.* Gli enti danno attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 entro il 30 giugno 2003, provvedendo alla costituzione del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno ed adeguando i propri regolamenti interni. L'inutile decorso di tale termine costituisce causa di scioglimento del consiglio comunale o provinciale, a norma dell'articolo 141, comma 1 lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, anche a mezzo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la vigilanza sul rispetto del termine innanzi specificato da parte degli enti locali, comunicando tempestivamente al prefetto il suo infruttuoso decorso per i successivi provvedimenti di legge.

20-ter. È fatto divieto in ogni caso agli enti locali sprovvisti del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 di corrispondere al personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, compensi accessori, comunque denominati, incentivanti la produttività o comunque legati al conseguimento di specifici risultati di gestione. Le somme eventualmente corrisposte in violazione di tale divieto sono poste a carico degli amministratori o dei diri-

genti che hanno disposto il pagamento, che provvederanno personalmente a risarcire l'ente del pregiudizio economico subito».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.417

Respinto

SCALERA, MANCINO, BASTIANONI, CAMBURSANO

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 1° gennaio 2000 sono sostituite come segue: 1 gennaio 2002.

20-ter. Al comma 3 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, le parole 31 dicembre 1999 sono sostituite come segue: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.418

Ritirato (v. testo 2)

PONTONE

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e vellevoli fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.418 (testo 2)**Accolto**

PONTONE

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura dei sovracanonici annui di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e vevoli fino al biennio 2002-2003"».

19.419**Respinto**

NANIA, MAGNALBÒ

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", aggiungere le seguenti: ", le partecipazioni ai tributi erariali delle accise assolte sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).**19.420****Respinto**

DANIELI Paolo

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articolo 82 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini del calcolo degli oneri finanziari per l'Ente di cui al precedente comma 4, il confronto tra regime di indennità di funzione e percepimento del gettone di presenza, si effettua computando le presenze teoriche dei consiglieri alle convocazioni delle sedute degli organi collegiali.

L'articolo 4-*bis* ha efficacia retroattiva, trattandosi di norma interpretativa"».

19.421

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui il predetto decreto ministeriale elimini uno o più comuni dall'elenco, ai contratti stipulati avanti la data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi ad immobili siti nel territorio di uno di tali comuni continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.422

Respinto

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 8, comma 8, lettera *f*) della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 aggiungere dopo le parole "utente finale" le seguenti: "in caso di impianti e reti di teleriscaldamento alimentari da energia geotermica:

a) il credito di imposta, da traslare all'utente finale, potrà essere portato a compensazione o rimborso del produttore dell'energia geotermica qualora la distribuzione avvenga attraverso reti gestite da Amministrazioni Comunali;

b) per la determinazione dei consumi sui quali applicare il credito di imposta è ritenuta idonea, qualora non disponibili altri sistemi di rilevazione, la attribuzione a forfait sulla base di consumi specifici unitari per volume o superficie abitativa"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.423**Ritirato (v. testo 2)**

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e validi fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**19.423 (testo 2)****Accolto**

BETTAMIO, GRILLO, SAMBIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e validi fino al biennio 2002-2003"».

19.424**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale".

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.425

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 504, è sostituito dal seguente: "1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.426

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da per-

sone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'impostazione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello IACP a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.427

Respinto

TAROLLI, DANZI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999 n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la "produzione media annua effettiva" dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980 n. 925; fatti salvi gli accordi intercorsi fra le parti e vellevoli fino al biennio 2002-2003"».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.428

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: "con finalità ambientale da parte" con le seguenti: "delle accise assolute sui prodotti di raffinazione, per interventi con finalità ambientale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.429**Respinto**

MONCADA, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificate dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano alle procedure di assegnazione dei servizi idrici, che rimangono governate dalla disciplina di settore stabilita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).**19.430****Respinto**

FILIPPELLI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono sollevati dall'obbligo di applicare il massimo delle tariffe dei vari servizi, purché ne garantiscano la copertura minima. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini».

19.500**Respinto**

NANIA, TOFANI, FISICHELLA, CONSOLO, PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, BONATESTA, KAPPLER

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il finanziamento del trasporto pubblico a Roma è stanziata la somma di 20 milionin di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), ridurre gli importi come segue:

2003: - 20.000;

2004: - 20.000;

2005: - 20.000.

19.432**Respinto**

DE PETRIS, BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.433**Respinto**

FALOMI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-bis. Le società costituite o partecipate dagli Enti locali possono avvalersi delle Avvocature degli stessi Enti per la consulenza ed il patrocinio giudiziale».

19.434**Respinto**

GIARETTA, BEDIN

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 44 lettera d) della legge n. 865 del 1971, dopo le parole "delegazioni comunali" aggiungere le seguenti "e sedi municipali"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

19.435**Respinto**

GIARETTA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale»".

19.436**Respinto**

BONAVITA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004. In caso di domande concorrenti avranno priorità quelle presentate dai Comuni.";

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: "nei successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

19.437**Respinto**

COLETTI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sostituire le parole "1° gennaio 2003" con le parole "1° gennaio 2004"».

19.438**Respinto**

PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il fine il seguente periodo: "I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a

sanatoria della morosità medesima, tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore designata, che attesta l'avvenuta sanatoria anzidetta"».

19.439**Respinto**

MONTI, PEDRAZZINI, VANZO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni di proprietà degli enti locali di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-bis del codice civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

19.440**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Nell'ambito del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo n. 422 del 1997 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, le società concessionarie od affidatarie del servizio, anche derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, possono prorogare o rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 2 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

19.441**Respinto**

BASSO, BARATTELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla legge 865/71, articolo 44, lettera d), dopo le parole "delegazioni comunali", sono aggiunte le parole "e sedi municipali"».

19.442**Respinto**

BRUNALE, CADDEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il 20 per cento del canone annuo per l'estrazione del sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è destinato ai Comuni territorialmente interessati dalla coltivazione e dai relativi impianti di estrazione. L'individuazione dei Comuni destinatari della quota parte del canone e la conseguente ripartizione del gettito tra gli stessi Comuni è disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il gettito della quota parte del canone destinato ai Comuni è vincolato al finanziamento di opere di miglioramento e di tutela dei rispettivi territori».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.443**Respinto**

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il comma 57 dell'art. 3 della legge 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «57. Una percentuale, non superiore al 30% del gettito di tutti i tributi locali derivante dalla lotta all'evasione è destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ad incentivare il personale direttamente impegnato in tali progett. I dati fiscali a disposizione del Comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilita con decreto del ministro delle finanze allo scopo di effettuare controlli incrociati con le strutture dell'amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.444**Respinto**

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il comma 1-bis:

1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle organizzazioni di Volontariato iscritte ai «Registri

delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalla Regione e dalla Provincie autonome» di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.445

Respinto

LIGUORI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il regolamento sulla disciplina degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la possibilità di conferire la titolarità di uffici e servizi a dipendenti di altri enti locali avvalendosi degli istituti della supplenza e della reggenza previsti per i Segretari comunali».

19.446

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo l'anno 2003, in aggiunta al Fondo rotativo per la progettualità, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è istituito un fondo aggiuntivo per il finanziamento della sola progettazione preliminare di interventi di miglioramento e recupero di opere infrastrutturali a rete esistenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.447

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per interventi straordinari effettuati su opere di urbanizza-

zione primaria effettuati dai comuni, è riconosciuta l'aliquota agevolata del 4 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.448

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, aggiuntivo al Fondo investimenti, pari a 5.000 euro, finalizzato alla realizzazione di interventi mirati all'ottenimento di risparmi energetici».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.449

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, interessati da particolari condizioni atmosferiche nell'anno 2002 che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio delle opere pubbliche, è concesso un contributo straordinario pari a 300.000 euro, da suddividere in pari quota tra gli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

19.450

Respinto

MUZIO, VITALI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le vigenti rendite catastali sono rivalutate, dal 1 gennaio 2003, di una percentuale pari alla sommatoria del tasso di inflazione programmato riferito agli anni dal 1998 al 2002. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. Verrà indicata la percentuale complessiva e le imposte di riferimento».

19.451**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente"».

19.452**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è soppresso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.453**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003 il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato con una dotazione pari a 100 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

19.454**Respinto**

BASTIANONI, CAMBURSANO, SCALERA, MANCINO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La parola "tre" della lettera a), comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è sostituita con la parola "quattro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.455****Respinto**

TURCI, D'AMICO, GIARETTA, VITALI, MARINO, MARINI, MICHELINI, BRUNALE, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, PEDRINI, SCALERA, BATTISTI, MORANDO, IOVENE, BONAVITA, LABELLARTE, PASQUINI, RIGHETTI, BATTAGLIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l'anno 2003 è autorizzato uno stanziamento di 1.188 milioni i euro ai fini aumentare, in ragione di 300 milioni di euro,, il fondo istituito presso il Ministero dell'Interno ai fini del rimborso IVA agli Enti locali territoriali per i servizi esternalizzati, e, in ragione di 888 milioni di euro, il fondo ordinario dei trasferimenti correnti ai Comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**19.456****Respinto**

GUERZONI, CADDEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai Comuni non si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.457**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2 sostituire le parole «comunque non inferiori a tre anni e non superiore a cinque anni» con le seguenti «non inferiori ai cinque anni e non superiori ai dieci anni».
2. Al comma 5 sostituire le parole «entro due anni da tale affidamento» con le seguenti «entro cinque anni da tale affidamento».
3. Al comma 8 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2002, trasformano» con le seguenti «entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare».
4. Al comma 9 sostituire le parole «provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «possono provvedere ad effettuare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole «è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113» con le seguenti «può essere conferita ad una società, avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**19.458****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 20ter. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

20quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomi locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000.

19.0.1

Accantonato

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. L'articolo 35 della legge n. 488 del 2001 è sostituito dal presente articolo:

L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale)*. - 1. Le disposizioni del seguente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio persegue, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio, qualora l'attività di vendita non sia stata liberalizzata dalla normativa di settore, e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi. Il Ministro dell'economia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione

che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico n. 1175 del 1931.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società, di cui al comma precedente, sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, nei casi previsti al comma 2, condizioni non discriminatorie per l'accesso alle reti e infrastrutture di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3, devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione non di controllo nelle Società di gestione dei servizi degli Enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi dell'art. 267 del testo unico n. 1175 del 1931, se non diversamente previste dalle normative di settore.

8. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente articolo"».

Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) - 1. Qualora i servizi pubblici locali privi di rilevanza indu-

striale costituiscano un appalto ovvero concessione di servizi, sono affidati mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e al decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158.

2. In tutti gli altri casi di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, i medesimi sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- d) gestione in economia, in relazione alle modeste dimensioni o alle caratteristiche del servizio.

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.0.2

Accolto

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di sca-

denza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.3

Accolto

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'attività di erogazione dei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche in forma di società capitali, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della gestione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie,

della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.4**Accolto**

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, MORANDO, RIPAMONTI, MARINI, MICHELINI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modificazioni agli articoli 113 e 113-bis del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, in materia di riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali)*

1. Il comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'attività di erogazione sei servizi sia separata, gli enti locali anche associati, possono provvedere alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali mediante proprie strutture amministrative, anche in forma di società capitali, ovvero si avvalgono di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7".

2. Il comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

"5. La gestione e l'erogazione dei servizi è svolta in regime di concorrenza nell'ambito della regolazione, disciplinata dalle normative di settore. Nei casi in cui non è possibile, mediante misure di regolazione, raggiungere le finalità di cui all'articolo 112, l'ente locale stipula contratti di servizio con una o più imprese, selezionate con procedure ad evidenza pubblica. È consentito il contratto di servizio con una sola impresa, per la gestione di reti o infrastrutture non duplicabili, ovvero quando soltanto in tal modo sia assicurata l'economicità di gestione in condizioni di accessibilità universale, continuità e non discriminazione".

3. Il comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è sostituito dai seguenti:

"14. Il proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali che sia soggetto diverso dal gestore degli stessi impianti, ha diritto alla percezione di un canone dal gestore. Il canone è fissato dall'Autorità di regolazione competente, e in mancanza dall'ente locale. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

14-bis. La procedura per la scelta dei contraenti è disciplinata con regolamento, da emanare entro sei mese dall'entrata in vigore della presente legge. Su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri desumibili dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, indipendentemente dagli importi dei contratti. Si adotta sempre la procedura aperta quando si tratta della ge-

stione di servizi a rete. Se la procedura è bandita da ente locale che ha la proprietà o il controllo di società di gestione di servizi pubblici locali, i componenti la Commissione giudicatrice sono indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini del presente comma, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, si trovano in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile. Il regolamento definisce anche i casi in cui è possibile che la procedura abbia per oggetto contestualmente più servizi, e definisce i criteri di aggiudicazione. Indica inoltre, per le situazioni di emergenza, le misure organizzative da adottare per garantire la gestione del servizio, misure che possono anche assumere la forma della gestione diretta, dell'aggiudicazione diretta o della proroga di un contratto di servizio pubblico già stipulato".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 sono sostituiti dal seguente:

"1. I servizi diversi da quelli di cui al comma 1, sono organizzati autonomamente dagli enti locali, nel rispetto delle norme comunitarie, della legislazione di settore e dei principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità".

5. I commi da 2 a 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

6. Il comma 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

"16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il governo individua i servizi di cui al comma 1 e definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza procedure ad evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati"».

19.0.30 (già 59.173)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati».

19.0.31 (già 59.174)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari", sono soppresse le lettere a), c) e d) ed è abrogato il comma».

19.0.32 (già 59.175)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al commi 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari", e al comma 4 dopo la parola: "termini" è inserita la seguente: "non"».

19.0.33 (già 59.176)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al commi 3 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "non inferiore" sono sostituite dalla seguente: "pari"».

19.0.34 (già 59.177)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al commi 5 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e per un periodo non superiore alla data del 30 giugno 2006" e sono soppresse le seguenti parole: "per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo"».

19.0.35/1 (già 59.179/1)

Accolto

GRILLO

All'emendamento 59.179 dopo le parole: «pubblici locali» aggiungere le seguenti: «e ai settori speciali di cui al decreto legislativo n. 158/1995.

19.0.35 (già 59.179)

Accolto

GRILLO, EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le norme relative alla finanza di progetto di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alla gestione dei servizi pubblici locali».

19.0.5

Respinto

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasferimento di beni demaniali)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano con esclusione del demanio marittimo, lacuale e di quello relativo a parchi e riserve naturali, per l'intero territorio nazionale alle aree demaniali, non destinate all'esercizio della funzione pubblica, su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione, da parte di enti o privati cittadini, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Tali trasferimenti si applicano anche nei casi di manufatti insistenti sui corsi delle acque gestite dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177 si applicano altresì per quelle aree demaniali per le quali venga acclarata la mancanza di funzione idraulica, e che risultino in possesso pacifico di privati, ancorché le stesse aree non risultino edificate.

2. Il prezzo di cessione delle aree è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno, non tenendo conto di quanto eventualmente edificato.

3. Il trasferimento delle aree dal patrimonio disponibile dei comuni ai privati possessori che abbiano inoltrato domanda, avverrà con le modalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità riconosciute dal comune, ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.0.6

Respinto

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni sul trasferimento allo Stato degli insegnanti elementari dipendenti delle Amministrazioni comunali)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni Comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione comunale di provenienza ed assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse anche per posti sull'handicap purché in servizio sul sostegno da almeno 3 anni.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono rivalutati, secondo le disposizioni vigenti per il personale docente statale, i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, ed i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

4. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

5. Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente, prevista in 35.119.069,14 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa destinato al finanziamento degli enti locali e contemporanea iscrizione della somma relativa nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Agli ulteriori oneri derivanti dall'inquadramento di cui al presente articolo stabiliti in 1.521.285,77 euro per l'anno 2003 e 4.563.857,31 euro si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.0.7

Ritirato

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il predetto decreto ministeriale elimini uno o più comuni dall'elenco, ai contratti stipulati avanti la data di entrata in vigore del decreto medesimo e relativi ad immobili siti nel territorio di uno di tali comuni continuano ad applicarsi le agevolazioni fiscali di cui al comma 1"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

19.0.8

Respinto

EUFEMI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalla seguente: "consiglio comunale"».

19.0.9**Respinto**

BALBONI, KAPPLER, NOCCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Affissioni relative ad attività politiche, sindacali e senza fini di lucro)

1. Sono estinti gli illeciti amministrativi e le conseguenti sanzioni relativi alle affissioni irregolari realizzate, alla data del 30 settembre 2002, dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 281).

19.0.10**Respinto**

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Ai canoni annui, stabiliti dal presente decreto per le concessioni demaniali marittime è applicata la maggiorazione del 15 per cento che verrà versata ai comuni che rilasciano le concessioni relative alle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge lettere *a), b), c), d)* ed *e)*».

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.0.11**Respinto**

Izzo, Nocco

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di dare continuità al Programma Nazionale URBAN-Italia, finalizzato alla rivitalizzazione socio economica sostenibile di porzione di città e di territorio, in una prospettiva ispirata ai principi della coesione sociale, e alla promozione di reti di città e allo scambio di esperienze, sono autorizzati stanziamenti di 50 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 120 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

19.0.12**Respinto**

ZAVOLI, MARINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Poteri sanzionatori degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

19.0.13**Respinto**

MAGRI, MAFFIOLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di assicurare ai comuni la disponibilità ulteriore di risorse, mediante una gestione più redditizia e la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare pubblico, le aree demaniali dno destinate all'esercizio della funzione pubblica, con esclusione di quelle comprese nel demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni in epoca anteriore al 31 dicembre 1990, possono essere trasferite, a richiesta dei comuni nel cui territorio sono localizzati, al relativo patrimonio disponibile.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

3. Le aree di cui al comma 13-bis possono essere trasferite, a domanda, ai privati possessori che alla data del 29 settembre 2002 le possedevano, sulla base di apposita delibera del comune nel cui territorio le stesse sono localizzate, il trasferimento è subordinato alla preventiva verifica, a cura del comune stesso, della cessazione del pubblico interesse sulle medesime aree. Della cessazione è data notizia mediante affissione di avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree medesime è determinato:

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità, sulla base del valore del terreno, aumentato del 50 per cento e delle spese di urbanizzazione, senza considerare il valore di quando edificato;

– nel caso di aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato, sulla base del prezzo di mercato».

19.0.14**Respinto**

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, non ancora utilizzate e destinate alle attività e al funzionamento del Magistrato per il Po, ora denominato Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono trasferite direttamente sul Bilancio dell'agenzia (AIPO).

2. È consentito all'AIPO l'utilizzo del 15 per cento delle spese di investimento per far fronte alle spese generali per la gestione degli Interventi e per la spesa corrente. È fatto, però, obbligo di rendicontazione annuale ai Ministeri erogatori delle risorse.

3. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritte al bilancio 2002, stato previsionale ambiente UPB 4.2.3.3, capitolo 7852, 25 milioni di euro sono destinati rispettivamente per le annualità 2002-2003 al bacino del fiume Po.

4. Per il completamento degli interventi sull'asta del fiume Po nel tratto piemontese colpito dall'evento alluvionale del 2000, sono assegnate risorse pari a 20 milioni di euro per il 2003 e 20 milioni di euro per il 2004.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24.5.2001, sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

6. All'articolo 29 della legge n. 179 del 2002 è aggiunto il seguente comma 5: "All'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è aggiunto il seguente comma 5-bis: Il Direttore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, costituita con accordo interregionale del 02.08.2001, è membro del comitato tecnico e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato istituzionale".

7. Per le finalità di difesa del suolo delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministero dell'ambiente provvede alla programmazione finanziaria delle risorse disponibili, d'intesa con le regioni, sulla base dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti o adottati».

Compensazione del Gruppo Unione Democratica e di Centro (v. emend. 2.76).

19.0.15**Respinto**

SCALERA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le parole "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "non inferiori ai cinque anni e non superiori ai dieci anni". Le parole "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro cinque anni da tale affidamento». Le parole "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "possono provvedere ad effettuare entro 19 mesi dall'entrata in vigore della presente legge". Le parole "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "può essere conferita ad una società, avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**19.0.16****Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dello sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali devono, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali – ANCI, UPI e UNCEM –, fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini e alle imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e

i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma precedente e quelli agli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati ai fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni per la conoscenza dei cittadini e imprese o del territorio di cui l'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente locale deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura e il collegamento deve avvenire senza oneri e deve essere attivata entro due mesi dalla richiesta.

5. Le modalità attuative sono disposte con decreto del ministero competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM.

19.0.17

Respinto

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. In favore delle province di Potenza e Matera è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro nel triennio 2003-2005, per ciascun anno finalizzati ad interventi per edilizia scolastica».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.0.18

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È abrogato l'articolo 35 della legge n. 488 del 2001».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

19.0.19**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 1° gennaio 2000 sono sostituite come segue: 1° gennaio 2002.

Al comma 3 dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole 31 dicembre 1999 sono sostituite come segue: 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.0.20**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

19.0.21**Respinto**

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

Art. 20.**20.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI ZANCAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopprimere le parole da: "a decorrere dall'anno 2004" fino alle parole: "per la realizzazione degli stessi programmi i via transitori».

20.2**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Sopprimere il comma 3.

20.3**Ritirato (v. testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «All'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, comma 1 sopprimere, nel primo periodo, le parole da: "In attuazione" a: "Costituzione" e inserire nel secondo periodo, prima delle parole: "La copertura", le seguenti: " In attuazione dell'articolo 81 nel quarto comma, della Costituzione».

20.3 (testo 2)**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "ovvero", sono inserite le seguenti: ", se si tratti di spese obbligatorie," e, dopo le parole: "clausola di" sono inserite le seguenti: "monitoraggio oppure di"».

Il comma 6-bis del medesimo articolo 11-ter è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese non obbligatorie hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Con le stesse modalità di cui al secondo periodo del presente comma è altresì accertato l'avvenuto raggiungimento dell'ammontare delle spese obbligatorie corrispondente alle previsioni indicate nei rispettivi provvedimenti legislativi. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto dirigenziale emanato ai sensi del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la procedura di cui al comma 7 del presente articolo, salvo che essa non sia già stata adottata in previsione di uno scostamento».

All'articolo 11-ter, comma 3, secondo periodo, della medesima legge, le parole: «ovvero, nel», *sono sostituite con le seguenti:* «e, in conformità all'articolo 11-ter, comma 1, primo periodo, la clausola di monitoraggio oppure di salvaguardia. Esse, nel».

20.4**Ritirato (v. testo 2)**

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**20.4 (testo 2)****Accolto**

ZORZOLI, FERRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale».

20.5**Respinto**

SERVELLO, PEDRIZZI, SALERNO, CURTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis, L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

20.6**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 4 e 5.***20.7****Respinto**

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, MORANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nei piccoli comuni delle zone di montagna e rurali, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con volume d'affari fino a 75.000 euro, ubicati nei comuni, le frazioni e le altre aree di montagna o rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 2.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**20.8****Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nei piccoli comuni delle zone di montagna e rurali, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con volume d'affari fino a 75.000 euro, ubicati nei comuni, le frazioni e le altre aree di montagna o rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 2.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.9**Ritirato (v. testo 2)**

GUBERT

Al comma 4, sostituire le parole da: «che svolgono attività» fino a: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «Che abbiano almeno una sede di attività in comuni di montagna con popolazione residente superiore all'uno per cento nell'ultimo triennio e superiore al tre per cento nell'ultimo decennio».

20.9 (testo 2)**Respinto**

TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «che svolgono attività» fino a: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «Che abbiano almeno una sede e svolga attività in comuni di montagna con popolazione residente superiore all'uno per cento nell'ultimo triennio e superiore al tre per cento nell'ultimo decennio».

20.10**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000. abitanti».

20.11**Dichiarato inammissibile**

RIGHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti».

20.12**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI, NOCCO

Al comma 4, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

20.13**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.14**Respinto**

CASTELLANI, D'AMICO, SCALERA, GIARETTA

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.15**Respinto**

CAVALLARO, CAMBURSANO

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

20.16**Respinto**

MASCIONI, MARINI, BASSO, GARRAFFA, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 4, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**20.0.1****Accantonato e rinumerato come emend. 59.790**

BASSANINI, AMATO, GIARETTA, D'AMICO, VIVIANI, CADDEO, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina delle fondazioni di origine bancaria)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) 'settori rilevanti': i settori ammessi scelti in sede di statuto, dalla fondazione";

b) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";

c) all'articolo 12, comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione";

d) agli articoli 12, 13 e 25, le parole: "quarto", "quattro" e "quadriennio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 19 dell'articolo 59.

Compensazione del Gruppo DS-L'Ulivo e Margherita DL-Ulivo in quanto occorrono.

20.0.2/1

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «Le regioni.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/2

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «le province.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/3

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «i comuni.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/4**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «e gli altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/5**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/6**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/7**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli im-

mobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/8

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei beni demaniali,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/9

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare» aggiungere le seguenti: «esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/10

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere le parole da: «agli effetti» fino alle parole: «n. 351 del 2001».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/11**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono esclusi gli immobili ricompresi nelle aree a elevato rischio idrogeologico nonché nelle aree del demanio idrico, forestale e marittimo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/12**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono comunque esclusi dalla ricognizione di cui al presente comma i beni appartenenti al demanio idrico, forestale, marittimo e lacuale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/13**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/14**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la ricognizione» aggiungere le seguenti: «non può comunque riguardare le aree del demanio forestale ricadenti nei parchi na-

zionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/15

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere altresì» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è esclusa per gli immobili ricompresi in aree sottoposte ai vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/16

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere altresì» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non può comunque riguardare gli immobili ricadenti nelle aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/17

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma l'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e

abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/18

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/19

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/20

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»,

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/21**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «Le regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/22**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «le province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/23**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «i comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/24**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «e gli altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/25**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «a costituire».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/26**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «o a promuovere».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/27**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere le parole: «anche attraverso soggetti terzi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/28**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sostituire le parole: «di più» con le seguenti: «di una».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/29**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/30**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/31**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «regione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/32**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «provincia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/33**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «comune».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/34**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «o altro ente locale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/35**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/36**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/37**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/38**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/39**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi» sopprimere la parola: «1».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/40**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1,» sopprimere la parola: «2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/41**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4,» sopprimere la parola: «6,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/42**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2, 4, 6» sopprimere le parole: «e 7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/43**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/44**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei beni demaniali.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/45**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «esclusi gli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**20.0.2/46****Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «e comunque ad esclusione degli immobili individuati nelle aree a rischio idrogeologico elevato per l'incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale stabilite dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**20.0.2/47****Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili situati nelle aree individuate nei piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**20.0.2/48****Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «beni immobili» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli immobili tu-

telati ai sensi del Testo Unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/49

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni ricadenti nelle aree definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio,».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/50

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/51

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo le parole: «dei commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/52**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o scrittura privata autenticata.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/53**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui i beni immobili soggetti al trasferimento appartengono al demanio forestale, la delibera di cui al presente comma deve essere adottata previo parere vincolante dell'Ente parco territorialmente competente.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/54**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/55**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approva l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/56**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società cotituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/57**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/58**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Il trasferimento dei beni demaniali avviene solo dopo la predisposizione da parte delle autorità di bacino di specifici piani di zona nei quali vengono indicate le aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che non possono essere oggetto di trasferimento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/59**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Nel caso in cui i beni immobili di cui al presente comma ricadano nel territorio comunale, il trasferimento degli stessi può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell'esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/60**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma l'intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/61**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle aree del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/62**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, in ogni caso, ai beni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/63**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere conferiti, utilizzati mediante convenzione, alineati, dati in garanzia o comunque formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/64**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Non possono essere oggetto di trasferimento i beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato nonché delle regioni, delle provincie e dei comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/65**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, dopo le parole: «dagli articoli» aggiungere la seguente: «822,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/66**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, dopo le parole: «dagli articoli 823» aggiungere la seguente: «824,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/67**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e degli articoli 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/68

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/69

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili situati nelle aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, non possono essere trasferiti».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/70

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai seguenti beni:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della

cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

3. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono inalienabili e non possono essere trasferiti a nessun titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/71

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trasferimento dei beni immobili non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/72

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/73**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/74**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/75**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «9».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/76**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere la parola: «17».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/77**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere le parole: «18, secondo e terzo periodo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/78**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 7, sopprimere le parole: «e 19».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/79**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/80**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i beni demaniali.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/81**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «ad esclusione degli immobili ricadenti in aree del demanio marittimo.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/82**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, sopprimere la parola: «regioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/83**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, sopprimere la parola: «province».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/84**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere la parola: «comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/85**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere le parole: «ed altri enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/86**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8 sopprimere le parole: «e ai beni immobili delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/87**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili tutelati ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché agli immobili ricadenti nelle del demanio marittimo, lacuale, fluviale e forestale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/88**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli immobili ricadenti nell'intero demanio marittimo, fluviale, lacuale e forestale

nonché in tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/89

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/90

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere le parole: «atto pubblico».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/91

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere le parole: «o scrittura privata autenticata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/92**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/93**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sostituire le parole: «sono ridotti a un quarto» con le seguenti: «sono ridotti dell'1 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/94**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/95**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili situati nelle aree incluse nei piani di delocalizzazione delle Autorità di bacino».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/96**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «3, 4,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/97**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «5, 6,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/98**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere le parole: «e 7».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/99**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/100**Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**20.0.2/101****Respinto**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Non sono comunque trasferibili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento, nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione, occorre l'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alle società costituite ai sensi del comma 3, l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso

eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sulle eventuali alienazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2/102

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento del relatore 20.0.2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il trasferimento dei beni non fa venire meno le pretese delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli, altri enti locali per canoni progressivi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

20.0.2

Respinto

RELATORE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 di seguito denominato: "decreto-legge n. 351 del 2001", vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. la ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

2. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella gazzetta ufficiale. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 decreto. contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso

ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

3. Le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli,

4. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui all'articolo commi 1, 2, 4, 6 e 7 del decreto legge per quanto n. 351 del 2001, compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il trattamento stabilito, all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

5. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili al trasferimento sono ridotti a un terzo.

6. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al comma 5 hanno il contenuto previsto dall'articolo 3, n. 351 del 2001 comma del decreto.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 del decreto legge.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai beni immobili degli enti pubblici strumentali delle regioni, province, comune ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

9. I beni immobili di cui al comma 8, individuati ai sensi dei commi 1 e 2, sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge.

10. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 9 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti di cui al comma 8 i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.

11. Qualora il netto ricavo delle emissioni sia pari od inferiore all'85 per cento del valore di mercato degli immobili cartolarizzati, le emissioni stesse sono da considerarsi un debito da parte degli Enti cedenti».

20.x**Dichiarato inammissibile**

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Flussi di tesoreria e dati di cassa)*

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del ragioneria generale dello stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

3. È abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affare annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.

5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).
